COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENAZZO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) PERSANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 13/04/2021

Esame del ricorso n. 0039196/2021 del 11/01/2021

FATTO

Nel presente procedimento la parte ricorrente, intestataria di 4 BFP, chiede il rimborso dei titoli con applicazione dei rendimenti nella misura riportata nella tabella a stampa posta a tergo degli stessi, affermando quanto segue:

- è titolare di n. 2 Buoni Fruttiferi Postali, emessi in data 25.07.1986, per un importo di £ 500.000;
- il timbro apposto dall'intermediario sul retro dei titoli modifica esclusivamente i tassi relativi ai primi 20 anni;
- nessuna modifica correttiva è stata apportata ai rendimenti degli ultimi 10 anni, che pertanto devono essere pagati in base alla tabella originaria posta sul retro dei buoni:
- al momento del rimborso, invece, l'intermediario ha calcolato i rendimenti secondo le percentuali previste dal timbro, anche per gli ultimi 10 anni;



- il 5° scaglione di interessi (dal 21° al 30° anno), originariamente riportato sul titolo, non è stato variato, né modificato, né annullato e pertanto deve ritenersi valido ed efficace:
- è altresì titolare di ulteriori n. 2 Buoni Fruttiferi Postali, emessi in data 02.09.1987, per un importo di £ 250.000;
- sui predetti titoli sono presenti due stampigliature a modifica delle condizioni originarie;
- qualora le condizioni applicate non siano chiare o siano contrastanti, deve essere riconosciuto all'investitore il maggior tasso indicato sul buono;
- nel caso di specie, sono presenti sia la stampigliatura relativa alla serie "P" che quella relativa alla serie "Q", rendendo di fatto impossibile capire chiaramente quali fossero i tassi applicati;
 - si richiede, pertanto, che siano applicati i tassi della serie P;
- per quanto riguarda gli interessi dal ventesimo al trentesimo anno, dal momento che il 5° scaglione (dal 21° al 30° anno) di detenzione del titolo stampato sul retro non è stato variato, né annullato, né modificato, deve ritenersi valido ed efficace;
- per questo motivo si richiede che vengano riconosciuti e liquidati gli interessi in conformità a quanto originariamente previsto e riportato sul medesimo titolo, riconoscendo ulteriori interessi come previsto dalla tabella originaria.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso per:

- incompetenza temporale dell'Arbitro in quanto la fattispecie oggetto del ricorso attiene a vizi genetici del negozio (la mancata informativa al momento dell'emissione) e pertanto sottratto temporalmente dall'ambito di competenza dell'ABF;
- incompetenza per materia dell'Arbitro essendo i BFP prodotti finanziari emessi dalla Cassa DDPP, disciplinati da norme di carattere speciale in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I del TUB.

Nel merito, chiede il rigetto della domanda affermando che:

- i buoni in controversia appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno appare



pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. ex multis Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019);

- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse;
- i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05);
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019).

Nelle proprie repliche la parte ricorrente conferma sostanzialmente quanto già dedotto in sede di ricorso. In particolare precisa che l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali e del Collegio di Coordinamento ABF (cfr. decisione 6142/2020) conferma il diritto del risparmiatore di ricevere la liquidazione in base alle condizioni originarie previste sui titoli, per la parte non modificata dal timbro correttivo apposto dall'intermediario

DIRITTO

Nella presente controversia la parte ricorrente, titolare di 4 buoni fruttiferi postali della Serie Q/P, lamenta la mancata corresponsione dei rendimenti originari indicati sul retro dei titoli.

In via preliminare, l'intermediario, eccepisce l'inammissibilità del ricorso affermando l'incompetenza ratione temporis dell'ABF, in quanto i buoni in controversia sono stati sottoscritti nell'anno 1988, e che il petitum sarebbe fondato su vizi genetici e non sugli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009. Eccepisce, inoltre, l'incompetenza per materia di codesto Arbitro, in quanto detti titoli sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Le suddette eccezioni sollevate dall'intermediario devono considerarsi non fondate, in quanto, secondo un consolidato orientamento dell'ABF, "Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro ratione temporis, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro. Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza ratione



materiae, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F." (Collegio di Milano, decisione n. 18327 del 21.10.2020). In senso analogo, si ricordi anche Collegio di Milano, decisione n. 206/2014, Collegio di Milano, decisione n. 1307/2013, Collegio di Roma, decisione n. 5113/2013, Collegio di Napoli, decisione n. 52/2013, nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013.

Ciò posto, passando all'esame del merito della controversia, la doglianza della parte ricorrente attiene al diritto a percepire la corresponsione dei rendimenti previsti sulla tabella a stampa posta a tergo dei buoni. La cliente risulta essere titolare di n. 4 buoni fruttiferi postali trentennali, di cui 2 emessi nel 1986 e altri due emessi nel 1987.

Dall'analisi dei BFP in atti, si nota che i buoni risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986 e che l'intermediario ha regolarmente apposto il timbro modificativo dei rendimenti per il primo ventennio, secondo la normativa vigente in materia. I rendimenti del primo ventennio di durata dei BFP, pertanto, devono essere calcolati sulla base di quanto indicato su tali timbri modificativi.

Ciò vale anche per i due titoli sottoscritti nel 1987, che sono stati emessi sui moduli della serie "O" a tergo dei quali risulta apposto il timbro modificativo dei rendimenti per il primo ventennio relativo alla serie "P", nonché l'ulteriore timbro della serie "Q" (sul punto si richiama l'orientamento già espresso da questo Collegio di Milano nella decisione n. 8013/20 del 30/04/2020, secondo cui "A tale riguardo va precisato che il più recente orientamento dell'Arbitro formatosi in merito all'apposizione di un doppio timbro, condiviso anche da questo Collegio (così superando la diversa posizione espressa con la decisione n. 15829/2019), è nel senso che, nel caso di buoni emessi dopo il citato D.M. istitutivo della serie Q su modulistica della serie precedente che reca l'apposizione, oltre che del timbro relativo ai nuovi rendimenti della serie Q, anche di quello relativo ai rendimenti della serie P/O, devono applicarsi comunque le condizioni della serie Q fino al 20° anno."

Risulta, tuttavia, che non è stato apposto alcun timbro modificativo in relazione ai rendimenti dell'ultimo decennio.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario.

Si è consolidato l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che "con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica del jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono".

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul



titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015: Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Nel caso di specie si rileva innanzitutto che i buoni oggetto di controversia sono stati emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986, il quale stabilisce (art. 5), per quanto interessa in questa sede, che "Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi" (art. 4). "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il richiamato orientamento ha trovato recente conferma con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03.04.2020, con la quale, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno, è stato affermato che "Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973. n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)"

...omissis...

"In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno, merita di essere accolta"

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, i buoni nella parte anteriore sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, con la serie "Q/P".

Come visto, sul retro dei titoli risulta essere anche stato apposto un timbro relativo ai tassi fino al ventesimo anno. Manca invece nel timbro l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. L'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimane perciò quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo, che pertanto deve trovare applicazione nella determinazione del rendimento.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA